

231 e reati tributari: conferme e (prevedibili) novità della Legge di conversione del “Decreto Fiscale”

 20/01/2020

 SOCIETARIO E COMPLIANCE

Orsola Galasso

Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (L. 157/2019), in vigore dallo scorso 25 dicembre, il Parlamento ha convertito in legge il c.d. Decreto Fiscale (DL 124/2019) che, tra le altre misure, aveva esteso la responsabilità 231 degli enti al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all' art. 2, co.1 del D. Lgs 74/2000.

Come prevedibile, la legge di conversione non solo ha confermato la rilevanza ex 231 del reato tributario considerato dal Decreto Fiscale, ma ha esteso tale forma di responsabilità anche ad altri reati tributari, introducendo, nel corpo del D. Lgs 231/2001, il nuovo art. 25 *quinquedecies*.

Di seguito l'elenco dei reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000 che possono dare luogo alla “responsabilità 231” dell’ente e le relative sanzioni pecuniarie applicabili:

Reato	Sanzione pecuniaria*
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, c.1)	Fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (art. 2, co. 2-bis)	Fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Fino a 500 quote

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co.1)	Fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l'importo non corrispondente al vero è inferiore a 100.000 euro (art. 8, co. 2-bis)	Fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Fino a 400 quote
(*) L'importo di una quota può oscillare tra un valore minimo di 258 euro e un massimo di 1.549 euro.	

Si segnala che il nuovo art. 25 *quinquiesdecies* prevede inoltre che, qualora in seguito alla commissione di uno dei reati su indicati l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria a suo carico venga aumentata di 1/3. Ne consegue che l'importo della sanzione in questione può arrivare fino a 826.133 euro, per i reati tributari con sanzione pecuniaria fino a 400 quote, e fino a 1.032.666 euro, per quelli con sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Ancora più importante è la previsione, a carico dell'ente, di sanzioni interdittive, in aggiunta a quelle pecuniarie.

L'articolo 25 *quinquiesdecies* in commento dispone infatti che, in caso di commissione di uno dei reati tributari su elencati, all'ente di cui venga accertata la responsabilità 231 si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, lettere c), d) ed e) del D. Lgs. n. 231/2001, ossia:

- divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- L'introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità 231 punta, con tutta evidenza, a rafforzare la lotta all'evasione fiscale.

È stato da più parti rilevato come la scelta del legislatore si ponga in potenziale contrasto con il principio del "*ne bis in idem*", che vieta di punire più volte lo stesso soggetto per lo stesso illecito.

Ciò in quanto già sono previste, nel nostro ordinamento, forme di responsabilità amministrativa degli enti per i reati tributari.

È dunque prevedibile che la novità in esame dia luogo ad un acceso confronto in sede dottrinale e, soprattutto, nelle aule dei tribunali.

Non è tuttavia di certo consigliabile per le società attendere gli esiti di questo dibattito per assumere le misure che il nuovo provvedimento impone.

È evidente l'opportunità per le stesse, da subito, di aggiornare i propri Modelli 231, se già adottati, o di implementarli ex novo, se ne sono ancora prive, attraverso la predisposizione degli opportuni sistemi di presidio e controllo ad esito delle necessarie attività di analisi del rischio.

Al riguardo, si mostrerà sicuramente utile la previsione (o il rafforzamento) di un sistema di monitoraggio costante dei processi di selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi e, in particolare, dei soggetti esterni alla realtà aziendale cui è affidata la tenuta della documentazione contabile e l'esecuzione degli adempimenti fiscali.

Ciò in quanto, come è agevole intuire, l'esternalizzazione del servizio in questione non costituisce, di per sé, un'esimente per la società che vi fa ricorso.



Orsola Galasso

ASSOCIATE

 o.galasso@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com